

Proc. n. 1200/2019 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,

letto il piano del consumatore presentato da come in atti rappresentato;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr.ssa Giulia Bisanti, ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che all'udienza del 2.7.2019, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, legge n. 3/2012, i Difensori del ricorrente hanno chiesto l'omologazione del piano del consumatore come presentato e modificato in data 18.4.2019, che prevede – a fronte di un passivo di € 96.855,33 – il pagamento in forma integrale delle spese prededucibili e delle spese di IMU e TASI, ed il pagamento nella misura del 20,2% dei creditori chirografari (

..... e e), mediante le

seguenti somme: € 24.000,00 (da corrisondersi in 60 rate mensili di € 450,00), € 400,00 già versati a titolo di fondo spese, € 1.302,11 oggetto di pignoramento presso terzi da parte del in data 29.11.2018, somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione in data 30.1.2019 (a cui l'O.C.C. ha aggiunto la somma di € 700,00 a stima degli importi accantonati dal datore di lavoro nel corso della procedura) e il cui pagamento non è stato effettuato a seguito del provvedimento di sospensione del Giudice di questo procedimento in data 6.2.2019;

preso atto delle contestazioni svolte dai creditori costituiti,

..... e ;

rilevata la qualità di consumatore del ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
ritenuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; sul punto deve infatti osservarsi che l'O.C.C., nell'integrazione del 28.6.2019, ha documentato che dal 2007 al 2016 il reddito del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dal coniuge e dal figlio minore) è risultato sufficiente per sostenere sia le spese familiari sia per pagare il mutuo e i finanziamenti contratti, che sino all'anno 2016 sono stati regolarmente rispettati; la situazione di sovraindebitamento del ricorrente è sorta a seguito della separazione di fatto dal coniuge, avvenuta nel corso dell'anno 2017 (come emerge *sub doc.* 11 ric. dal contratto di locazione stipulato in data 16.5.2017 dal solo ricorrente e dallo stato di famiglia *sub doc.* 10 ric.), e del venir meno di un reddito comune, accompagnato da una duplicazione delle spese da parte del nucleo disgregato (a titolo esemplificativo il canone di locazione che . ha autonomamente assunto a suo carico), evento non prevedibile al momento dell'assunzione delle obbligazioni rimaste inadempite;

rilevato che, con riferimento alle ulteriori contestazioni formulate da , la quale ha eccepito l'infalciabilità del proprio credito, derivante dalla cessione del quinto dello stipendio, e ha assunto l'applicabilità dell'art. 2918 c.c., si ritiene di aderire all'orientamento di questo Tribunale già affermato nella pronuncia del 31.5.2018, che sul punto si riporta integralmente:

"Si assume da parte della cessionaria l'insensibilità triennale della cessione in ragione dell'equiparazione del decreto di omologa del piano all'atto di pignoramento, ciò sulla base di un argomentato ed autorevole indirizzo giurisprudenziale di merito (Trib. Monza 26.7.2017, IlCaso.it). Sulla premessa che i crediti maturandi da lavoro, pur futuri, non sono meramente eventuali, poiché necessariamente identificati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi (così Cass. 26.10.2002, n. 15141), consegue l'applicabilità dell'art. 2918 c.c. a mente del quale la cessione di tali crediti, ove notificata o accettata dal ceduto con atto di data certa anteriore, prevale sul pignoramento solamente per un triennio.

Se il decreto di omologazione equivale ad un pignoramento, se ne deduce l'applicazione dell'art. 2918 c.c.; di qui la falciabilità solo a partire dal quarto anno.

Tale orientamento, tuttavia, non pare condivisibile.

La legge 3/2012 dispone che il decreto di omologazione del piano (non diversamente dal decreto di apertura della liquidazione) "deve intendersi equiparato" all'atto di pignoramento; esso è equiparato, proprio perché, ontologicamente, non è un atto di pignoramento e, se lo è, lo ha da intendersi come pignoramento collettivo, come qualsiasi atto di apertura del concorso. La norma non può non essere letta in chiave sistematica con l'art. 6, da cui si ricava la natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012. Diversamente, ove non se ne ritenesse la concorsualità, non avrebbe alcun significato la previsione fondamentale di cui all'art. 10, primo comma, lett. c), come pure quella analoga dell'art. 12 ter, primo comma ed anche quella di cui all'art. 14 quinquies, primo comma: il divieto di azioni esecutive o cautelari e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio de quo; in altri termini, l'esatto opposto degli effetti della procedura esecutiva individuale.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, appunto perché concorsuali, hanno la comune finalità ed attitudine di assicurare l'intangibilità del patrimonio (coinvolto dalla procedura che potrebbe anche non essere la totalità dei beni, se non nell'ipotesi della liquidazione) a beneficio dei creditori concorsuali.

Nelle procedure negoziali (accordo) o paranegoziali (piano del debitore), a differenza della procedura residuale della liquidazione, necessariamente universale, potranno - al più - non essere coinvolti tutti i creditori (si pensi al mutuo ipotecario non scaduto) o ricompresi tutti i beni, quante volte l'una e/o l'altra condizione permettano comunque il soddisfacimento dei creditori concorsuali ed il superamento della situazione di sovraindebitamento; nondimeno la concorsualità è assicurata proprio dal vincolo sul patrimonio offerto dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, nonché dall'inefficacia, a certe condizioni, dell'acquisto di diritti di prelazione.

Con specifico riguardo al piano del consumatore, poi, l'equiparazione all'atto del pignoramento consegue all'obbligatorietà dello stesso, una volta omologato, per tutti i creditori anteriori e all'impossibilità di esecuzione individuale anche per i creditori per causa o titolo posteriore (art. 12 ter, co. 2°, ult. cpv.). Ed è tanto vero che il decreto di omologazione del piano o dell'accordo non è un atto di pignoramento, che speciale tutela viene ex lege riservata proprio ai

crediti impignorabili di cui si postula il soddisfacimento necessariamente integrale: previsione per definizione incompatibile con un pignoramento individuale ed anzi ad essa antitetica.

Il decreto di omologa è sì da intendersi equiparato al pignoramento, ma proprio al fine di tutelare la concorsualità, non certo per sovvertirla. Vincola il patrimonio, non un singolo bene od un singolo cespite e tutela i creditori concorsuali nel loro complesso; nell'opposta traiettoria argomentativa, l'invocazione dell'art. 2918 c.c. finisce per sottrarre un creditore chirografario al concorso, anziché assoggettarlo allo stesso, così frustrando la finalità stessa della procedura.

La tesi giurisprudenziale invocata, peraltro, conforta circa il fatto che, di là della - assunta - relativa e temporanea inopponibilità della cessione, il credito è però astrattamente ricompreso nel patrimonio del pignorato (o suo equiparato), poiché, diversamente, non avrebbe senso il vincolo triennale.

Dunque, esclusa - per le ragioni enunciate - l'infalciabilità triennale, resta invece ribadita la piena ricomprensione del quinto ceduto in garanzia fra le utilità disponibili per il debitore ai fini del piano o dell'accordo.

Giova in ultimo osservare che la natura concorsuale della procedura in parola - e la conseguente applicazione dei relativi principi - trova conferma nel più recente ed innovativo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087) che espressamente ascrive le procedure di cui alla legge 3/2012 alle procedure concorsuali, da ciò inferendo la legittimità dell'applicazione analogica, per analogia legis o analogia juris di norme ricomprese nell'ambito dello stesso plesso normativo e che, per essere speciali, non sono però eccezionali e, come tali insuscettibili di applicazione analogica. S'intende, applicazione analogica da valutare con il necessario scrupolo caso per caso, anche avuto riguardo al variabile declinarsi della concorsualità in relazione alle diverse procedure e al loro maggiore o minor tasso di negoziabilità: "la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le

liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili [...]. Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio" (Cass. 9087/2018, cit.)

Ma, nel caso di specie, è semmai l'applicazione analogica di norme inerenti l'esecuzione individuale che dovrebbe essere invocata, sulla scorta del solo dato letterale dell'equiparazione del decreto di omologazione all'atto di pignoramento, con ciò però finendo per confliggere con l'essenza stessa della moderna e minimale concorsualità (utilizzando lo stesso incedere argomentativo e terminologico della Suprema Corte), fondata su tre profili: "i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con finalità quantomeno "protettive" (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva); ii) il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quanto meno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di estranei, da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente predeterminate; iii) una qualche forma di pubblicità".

Da ultimo, va osservato che la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione costituisce principio espressamente sancito dall'art. 9, co. 1, lett. d) legge delega n. 155 del 2017, in materia di riforma organica delle procedure concorsuali. [...] Rimossa, allora, la pretesa applicazione dell'art. 2918 in comb. disp. con l'art. 2914 c.c., ne consegue la disponibilità anche del quinto oggetto di cessione o delegazione di pagamento ai fini del soddisfacimento dei creditori concorsuali, secondo gli assunti del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi e con conseguente inibizione di qualsivoglia trattenuta sino al compiuto adempimento del piano".

Con riferimento poi al rango del credito, oggetto di contestazione da parte di (), va rammentato che in caso di credito derivante da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione di quote di stipendio vi sono due posizioni debitorie: una del debitore nei confronti della finanziaria, che integra un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria; l'altra della finanziaria nei confronti del datore di lavoro nella quale il cessionario,

secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c., subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.; risulta dunque corretta la qualificazione del ricorrente con riferimento al credito della finanziaria.

rilevato infine, con riferimento alla questione sollevata dal

l, relativa alla falcidiabilità del credito derivante da un'ordinanza di assegnazione emessa in data anteriore all'omologazione del piano del consumatore, all'esito di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, che occorre premettere che, come già evidenziato, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012 devono essere necessariamente annoverate tra le procedure concorsuali (si veda la citata Cass., 12 aprile 2018, n. 9087, ed il richiamo in essa contenuto all'All. A al Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera); ne consegue che le lacune presenti nella disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono e devono essere colmate mediante l'applicazione analogica delle norme contenute nella legge fallimentare, facente parte del medesimo plesso normativo, e dei principi applicabili alle procedure concorsuali maggiori, previa scrupolosa valutazione della maggiore o minore incidenza della dimensione concorsuale tipica di ciascuna di esse: sarà, dunque, a tale normativa che ci si dovrà riferire al fine di dirimere le questioni scaturenti dall'interferenza – non rara nella pratica - tra i procedimenti concorsuali di composizione della crisi e quelli di esecuzione forzata promossi da uno o più creditori nei confronti del soggetto sovraindebitato; la l. n. 3/2012 prevede, quale regola generale, che la proposizione di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento comporti il blocco di tutte le azioni esecutive antecedentemente intraprese (*c.d. automatic stay*) ciò può avvenire automaticamente, come nei procedimenti di accordo di composizione della crisi (art. 10, comma 2, lett. c) e di liquidazione del patrimonio (art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), o su ordine discrezionale del giudice, come nel procedimento del piano del consumatore (art. 12 bis, comma 2); la l. n. 3/2012 non disciplina, invece, l'ipotesi nella quale il procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi si sia già concluso anteriormente all'apertura della procedura, con pronuncia da parte del Tribunale di un'ordinanza di assegnazione del credito ai sensi dell'art. 533 c.p.c.: tale ipotesi, infatti, non rientra nella cornice degli artt. 10, comma 2, lett. c), 14 quinquies, comma 2, lett. b) e 12 bis, comma 2, applicabili solo ove un procedimento di esecuzione individuale risulti ancora pendente; il vuoto normativo deve allora essere colmato mediante l'applicazione analogica del principio sancito dall'art. 44 l. fall., a mente del quale *“tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”*; tale disposizione è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che *“in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore*

*del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 cod. proc. civ. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 legge fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 legge fall., il principio della "per condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva del credito ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ.. Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (cfr. Cass. 22 gennaio 2016, n. 1226); d'altra parte la giurisprudenza è da tempo solidamente orientata nel senso che la riscossione dell'importo assegnato con ordinanza ex art. 533 c.p.c. è soggetta alla sanzione dell'inefficacia ex art. 44 l.f. o della revoca ex art. 67 l.f., a seconda del momento in cui il pagamento interviene, sul presupposto che, in forza dell'art. 2928 c.c., l'ordinanza di assegnazione determini il trasferimento del credito *pro solvendo*, con la conseguenza che tanto la soddisfazione del diritto del creditore assegnatario che l'estinzione dell'obbligazione del debitore non consegue al provvedimento di assegnazione, ma all'effettivo pagamento dell'importo assegnato da parte del terzo; pertanto, l'apertura della procedura concorsuale, caratterizzata dal principio della *par condicio creditorum*, impone il sacrificio del vantaggio acquisito antecedentemente dal creditore che abbia ottenuto l'assegnazione delle somme o dei crediti, in quanto l'intero patrimonio del debitore, comprensivo di tali poste attive, deve essere destinato al pagamento dei creditori concorsuali ai sensi dell'art. 2741 c.c.; ritenuto in conclusione che sussistano i presupposti di legge per omologare il piano del consumatore presentato dal ricorrente;*

P.Q.M.

visto l'art. 12 *bis* legge n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore presentato da

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

nomina Liquidatore la dr.ssa Giulia Bisanti, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 *bis* comma 3 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 *bis* comma 3 della l. n. 3/2012.

Torino, 25 luglio 2019.

Il Giudice
(dr.ssa Mariela Massino)

